

Contratto integrativo per l'anno 2022

L'anno 2023 il giorno 28 del mese di Luglio, in Messina nei locali dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, con sede legale a Messina in Via La Farina, n. 263/N;

Sono presenti

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, partita iva 03051870834, rappresentata dal Commissario Straordinario Dr. Bernardo Alagna, nato a Palermo il 18/12/1955, munito dei necessari poteri come da DD.AA. nn. 797/2021 e 3/2023, domiciliato, ai fini del presente atto, presso la citata sede legale;

e

La Struttura **FISIOTERAPIA MALFA s.r.l.** codice struttura **401200**, partita iva **02605810833**, con sede in VIA UGO S. ONOFRIO 89, BARCELLONA POZZO DI GOTTO - cap 98051 rappresentata dal/la Signor/a _____, Codice Fiscale _____, ivi domiciliato/a per la carica, il /la quale, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara:

- a) che le stesse predette parti hanno già sottoscritto per l'anno 2022, l'afferente convenzione relativa alle prestazioni sanitarie da erogarsi nella branca di competenza;
- b) che la stessa convenzione prevede tra l'altro, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, la durata di anni 1, il valore complessivo di € **342.871,41** è stata recepita nella Deliberazione n. 1679/CS del 20/04/2023 e Deliberazione n. 379/CS del 28/04/2023

Dato atto

Che, con riguardo al medesimo rapporto negoziale instaurato per l'anno 2022, di seguito è stato emesso, per disciplinare la materia, il D.A. n. 516 del 1° Giugno 2023, il quale durante il menzionato periodo contrattuale ha stabilito l'assegnazione delle ulteriori recuperate economie secondo i criteri e la ripartizione meglio ivi specificati, riconoscendo in particolare all'Asp di Messina il relativo importo di € 1.796.555,00;

Si conviene e stipula

A parziale modifica ed integrazione di quanto in citata originaria convenzione relativa all'anno 2022 quanto appresso:


- la premessa va cambiata in via relativa, per cui in calce alla stessa debba aggiungersi l'espresso richiamo al predetto D.A. n. 516/2023;
- nel successivo capoverso introdotto con l'espressione "Visti", in calce allo stesso va aggiunto l'espresso richiamo al medesimo D.A. n. 516/2023, riportando testualmente il seguente art. 6: "Si fa obbligo ai commissari straordinari di inviare, nei 15 giorni successivi alla pubblicazione del presente D.A., in formato elettronico, i contratti integrativi sottoscritti con gli erogatori nel rispetto della metodologia di calcolo di cui ai precedenti articoli, assicurando nell'immediatezza uniformità di indirizzo e omogeneità di applicazione del presente Decreto in ambito Regionale";
- nel successivo capoverso, afferente all'art. 1, introdotto con l'espressione "Premesse", il relativo testuale va così cambiato: "Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto. Si intendono, altresì, qui interamente richiamate, tutte le regole contenute nei DD.AA. nn. 773 del

- 06/09/2022 e 516 del 1°/06/2023, dai quali il contratto originario e l'odierno contratto traggono origine e che le parti dichiarano, con la sottoscrizione di entrambi gli stessi, di conoscere in ogni parte";
- l'art. 2 (rubricato "Oggetto e budget"), comma 1, va ristabilito per come segue: "l'ammontare del budget attribuito, tramite l'originaria convenzione e il presente contratto integrativo, allo Specialista e/o alla Struttura Specialistica FISIOTERAPIA MALFA s.r.l. FKT per le prestazioni da erogare ai pazienti o residenti nel territorio Regionale Siciliano è determinato per l'anno 2022 in €. **356.614,87** (al lordo degli oneri fiscali e previdenziali). Si precisa che il predetto importo scaturisce dall'applicazione dei criteri indicati negli stessi DD.AA. di riferimento, per cui il valore originario di €. **342.871,41** ; che in applicazione del D.A. n. 516/2023 le somme da riconoscere allo Specialista e/o Struttura Privata secondo quanto previsto all'art. 3 dello stesso €. **50.758,37** ed in ogni caso così come previsto al punto 4 dello stesso articolo l'importo definitivo riconoscibile quale budget della Struttura non può eccedere la produzione dello stesso Convenzionato Esterno, per cui il valore definitivo da assegnare quale valore aggiuntivo alla Ditta corrisponde ad €. **13.743,46** ;
 - l'art. 5 (rubricato "Flussi finanziari"), comma 1, nella prima frase va riscritto per come segue: "a fronte delle prestazioni erogate, rendicontate e fatturate, l'Asp di Messina corrisponderà alla Struttura Privata FISIOTERAPIA MALFA s.r.l. mensilmente un importo non superiore ad un dodicesimo del budget rideterminato nella misura di cui all'art. 2 del presente contratto;
 - l'art. 12 va ristabilito per come appresso: "Il contratto originario, così come il presente, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 10. Parte II, del D.P.R. 2641986 n. 131. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che ha interesse a richiederlo. Allo stesso modo le spese di stipula della convenzione e quelle di bollo, oltre le predette di registrazione, comprese le afferenti la presente scrittura privata, sono a carico dello Specialista e/o della Struttura Privata FISIOTERAPIA MALFA s.r.l..

Resta confermato quant'altro già pattuito e formalizzato, purché compatibile con le attuali modifiche ed integrazioni, in sede di originaria vigente convenzione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Legale Rappresentante della Struttura

.....


Il Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina
Dr. Bernardo Alagna

.....
